

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione

Aggiornamenti in materia di Asilo e Immigrazione - Newsletter del 21 ottobre 2011

SEGNALAZIONI NORMATIVE - CIRCOLARI AMMINISTRATIVE

<u>Arrivi dal Nord Africa – Ultime disposizioni normative - Prorogati all'aprile 2012 i permessi di soggiorno per motivi umanitari. Diffuse le circolari applicative.</u>

<u>Ministero dell'Interno - Circolare del 13 ottobre 2011 n.25 - Trascrivibilita' degli atti di matrimonio celebrati all'estero in cui manchi la documentazione della volonta' coniugale</u>

Ministero dell'Interno - Guida aggiornata sulla cittadinanza e FAQ

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Circolare n. 24 del 12 settembre 2011 - Tirocini Formativi - Disponibili le FAQ

GIURISPRUDENZA

<u>Corte di Cassazione – Ordinanza dell'11 ottobre 2011 – n. 20912 – Direttiva 2004/83/CE - d.lgs n. 251/2007 – Dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato</u>

Corte di Cassazione - Sentenza del 30 settembre 2011 - n. 19985 - Efficacia delle sentenza della Corte di Strasburgo nel diritto interno.

<u>Corte di cassazione – Ordinanza dell'8 settembre 2011 – n. 18481 – Applicazione della Direttiva 2008/115/CE (cd. Direttiva rimpatri)</u>

<u>Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - sentenza del 4 agosto 2011 n. 6597 - Spettacolo - Conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio a permesso di lavoro Accolto il ricorso di uno studente che lavora nel mondo dello spettacolo .</u>

Corte di Giustizia UE - Conclusioni dell'Avvocatura generale sul Regolamento Dublino

Corte di Giustizia UE: Viola il principio della cittadinanza europea e della liberta' di circolazione la normativa di uno Stato membro che vincola una prestazione assistenziale d'invalidità' ad un requisito di pregresso soggiorno del richiedente sul suo territorio

ANTIDISCRIMINAZIONE

UNAR: Illegittima la delibera della Giunta comunale di Meolo (Ve) che prevede requisiti ulteriori rispetti a quelli previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione anagrafica dei cittadini dell'UE e di Paesi terzi

Comune di Osimo: Bando pubblico per interventi di sostegno alle locazioni in favore di fasce deboli della popolazione, ma solo se di cittadinanza italiana e lungo residenti nel Comune

UNAR: La norma che vieta al cittadino straniero di svolgere il ruolo di direttore responsabile di una testata giornalistica potrebbe ritenersi implicitamente abrogata per effetto delle norme anti-discriminatorie del T.U. immigrazione e del sistema internazionale dei diritti umani

Accesso degli stranieri al pubblico impiego: Nuovo ricorso dell'ASGI accolto dal Tribunale di Milano

Tribunale di Trieste: Discriminatoria l'esclusione degli infermieri extracomunitari dai concorsi pubblici

Il Comitato ONU per i diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza pubblica le Osservazioni conclusive sulla situazione in Italia.

Rapporto del Rappresentante personale della Presidenza dell'OSCE sulle questioni della tolleranza e della nondiscriminazione sulla visita compiuta in Italia il 4-6 maggio 2011

APPROFONDIMENTI

Guida "Le prestazioni di sicurezza sociale per i cittadini di Paesi terzi: alcuni casi controversi

Assunzione senza permesso di soggiorno e responsabilità penale del datore di lavoro. Approfondimenti

<u>Guida sui diritti sociali dei lavoratori europei che esercitano il diritto alla libera circolazione curata dalla</u> Confederazione dei Sindacati Europei (ETUC)

Incontro di approfondimento "Il Diritto degli stranieri " tenutosi a Roma il 15 giugno 2011 presso la Corte di Cassazione – Le relazioni e il report finale

APPUNTAMENTI

SEGNALAZIONI NORMATIVE - CIRCOLARI AMMINISTRATIVE

Prorogati all'aprile 2012 i permessi di soggiorno per motivi umanitari. Diffuse le circolari applicative.

A seguito della pubblicazione dei due DPCM pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 2011, sono state rese note due circolari del Ministero dell'Interno che informano le Questure sulla proroga dello stato di emergenza umanitaria relativa agli arrivi dal Nord Africa e definiscono le modalità di rinnovo dei permessi per motivi umanitari rilasciati ai sensi del DPCM 5 aprile 2011. Le Questure dovranno fare riferimento alle medesime modalità attivate per il rilascio dei titoli di soggiorno, indicati nella circolare emanata l'8 aprile 2011. La definizione delle istanze di rinnovo dovra' avvenire con celerità da parte delle Questure, mentre il Ministero dell'Economia e l'Istituto Poligrafico procederanno al recapito dei titoli rinnovati nell'arco di 2/3 giortnio dalla data di autorizzazione. Con il Dpcm del 6 ottobre 2011: proroga dello stato di emergenza umanitaria in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa viene prorogato sino al 31 dicembre 2012 fino al 31 dicembre 2012 lo stato di emergenza umanitaria .

E' prorogata di ulteriori sei mesi la durata dei permessi di soggiorno per motivi umanitari ex art. 20

D.lgs 286/98, legati a questo stato di emergenza rilasciati in base al <u>D.P.C.M. del 5 aprile 2011</u>: lo ha deciso il Consiglio dei Ministri che ha firmato il pubblicato sulla GU n.235/11.

<u>Emergenza umanitaria Nord Africa: l'accoglienza dei migranti</u> - Dossier a cura della Protezione Civile

Norme di riferimento

D.P.C.M. 6 ottobre 2011 : Proroga dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari (GU 235 dell'8 ottobre 2011)

<u>Dpcm del 6 ottobre 2011: proroga dello stato di emergenza umanitaria in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa (GU 235 dell'8 ottobre 2011)</u>

Ordinanza del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2011 - n. 3965 - altre disposizioni per affrontare l'emergenza umanitaria Nord Africa

Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa

Circolari applicative

Proroga misure umanitarie di protezione temporanea per le rilevanti esigenze connesse all'eccezionale afflusso di cittadini stranieri appartenenti ao Paesi del Nord Africa, DPCM 6 ottobre 2011

<u>Proroga misure umanitarie di protezione temporanea per le rilevanti esigenze connesse all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, DPCM del 6 ottobre 2011</u>

Ministero dell'Interno - Circolare del 13 ottobre 2011 n.25 - Trascrivibilita' degli atti di matrimonio celebrati all'estero in cui manchi la documentazione della volonta' coniugale

Come è noto il matrimonio celebrato all'estero tra cittadini italiani e tra italiani e stranieri, secondo le forme ivi stabilite, è trascrivibile in Italia, nel rispetto dei principi di cui alla L. 218/95. Da un esame della prassi in materia è emerso che in alcuni paesi (ad esempio in Marocco) l'atto di riconoscimento del matrimonio ai fini civili, ivi effettuato dall'autorità competente successivamente alla celebrazione del matrimonio, non contiene l'espresso accertamento della volontà degli sposi di unirsi in matrimonio, ma si configura come atto di accertamento della sussistenza del vincolo matrimoniale, sulla base di dichiarazioni effettuate solo da uno dei coniugi, e confermate da testimoni, o anche direttamente dai soli testimoni, che attesta no che i coniugi sono stati precedentemente uniti in matrimonio e che tale vincolo permane.

Alla luce di quanto esposto (e del prevedibile verificarsi di numerosi casi simili, in cui manchi nell'atto di matrimonio di cui si richiede la trascrizione in Italia, l'espresso richiamo alla volontà manifestata dai coniugi) si ritiene opportuno evidenziare i seguenti criteri per l'individuazione del diritto applicabile.

A tal proposito si deve considerare che ai sensi dell'art. 28 della L. 218/95 il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei due coniugi o dalla legge di comune residenza al momento della celebrazione. Di conseguenza, in linea di principio, non è consentito rifiutare la trascrizione del matrimonio solo perché la legge straniera utilizza forme differenti da quella interna anche perché, come è noto, la trascrizione del matrimonio celebrato all'estero non ha finalità costitutive ma

meramente dichiarative. In merito, la stessa giurisprudenza di legittimità precisa infatti che "Il matrimonio celebrato da cittadini italiani (o anche tra cittadini e stranieri, in virtù dell'art. 50 dell'ordinamento dello stato civile) all'estero secondo le forme ivi stabilite, ed anche il matrimonio celebrato all'estero in forma religiosa, ove per tale forma la "lex loci" riconosca gli effetti civili (sempre che sussistano i requisiti sostanziali relativi allo stato ed alla capacità delle persone previsti dal nostro ordinamento) è immediatamente valido e rilevante nell'ordinamento italiano con la produzione del relativo atto [. ..] indipendentemente dall'osservanza delle norme italiane relative alla pubblicazione, che possono dar luogo solo ad irregolarità suscettibili di sanzioni amministrative, ed alla trascrizione nei registri dello stato civile, la quale (a differenza del caso del matrimonio concordatario) ha natura certificativa e di pubblicità, e non costitutiva (Cass., sez.l, sent. N. 3599/1990). Sull'argomento, non può che confermarsi che il consenso di entrambi i coniugi costituisce sempre un requisito essenziale, di ordine sostanziale, alla sussistenza di un valido vincolo matrimoniale, in mancanza del quale non è possibile riconoscere il matrimonio per chiara contrarietà all'ordine pubblico.

Pertanto, sentito anche il parere espresso dal Ministero di Giustizia (all'uopo interpellato in relazione all'applicazione dell'art. 63, comma 2, lettera c, del DPR n.396/2000 ed in aderenza ai sopra ricordati principi fissati dalla L. 218/95), ribadendo che le modalità formali con le quali il consenso dei coniugi viene espresso non necessariamente sono regolate dalla legge del paese di celebrazione e che la mancata corrispondenza con la forma prevista dal nostro ordinamento non impedisce la trascrizione del matrimonio in Italia, resta per, necessario verificare che. nella sostanza. il matrimonio sia stato contratto volontariamente da entrambi gli sposi, quale requisito per la configurabilità giuridica del matrimonio medesimo.

A tal fine, si ritiene che in caso di richiesta di trascrizione in Italia dell'atto straniero di matrimonio (ai sensi del richiamato art. 63, comma 2, lettera c), che tuttavia non riporti esplicitamente il consenso al matrimonio di entrambi gli sposi, la richiesta, espressa per iscritto, debba essere accolta quando la stessa sia stata presentata all'ufficiale dello stato civile da entrambi i coniugi, personalmente o tramite delega che contenga espressa dichiarazione di volontà dei medesimi di procedere alla trascrizione, con ci, implicitamente confermando la sussistenza della volontà di entrambi in relazione al vincolo matrimoniale prècedentemente contratto.

Resta ovviamente fermo il divieto di trascrivibilità dell'atto di matrimonio qualora vi risulti un contrasto all'ordine pubblico relativamente ad impedimenti di altra natura. (Fonte –Ministero dell'Interno)

Ministero dell'Interno - Guida aggiornata sulla cittadinanza e FAQ

Pubblicato un documento a cura del Dipartimento libertà civili e immigrazione con i principi fondamentali, i requisiti necessari, le competenze, le statistiche e le indicazioni per consultare on line lo stato della pratica.

Oltre alla normativa in materia, vengono resi noti i dati statistici sul triennio 2008-2010, dai quali emerge un progressivo aumento delle domande di cittadinanza accolte - 40.223 nel 2010 a fronte delle 39.484 del 2008 - e anche uno spaccato della nostra società. La maggior parte dei procedimenti conclusi positivamente nel 2010, ad esempio, si concentra a Milano a livello provinciale, e in Piemonte a livello regionale, mentre sempre nel 2010 è il Marocco a detenere il record di richieste di cittadinanza italiana accolte sia per matrimonio che per residenza. Infine è stato pubblicato on line anche <u>un primo gruppo di Faq</u> da parte della Direzione centrale dei diritti civili, la cittadinanza e le minoranze in materia di richiesta di cittadinanza.

Maggiori informazioni: Ministero dell'Interno

Tirocini Formativi - Circolare n. 24 del 12 settembre 2011 - Disponibili le FAQ

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso disponibili on line le FAQ relative ai quesiti ricevuti in materia.

Il Ministero conferma che è possibile attivare tirocini formativi in favore di disoccupati/inoccupati stranieri richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale (sussidiaria, umanitaria e rifugiati) nonché nei confronti di tutti gli immigrati in quanto queste categorie indicate risultano escluse dalla disciplina dei tirocini formativi di cui all'art. 11, L. 148/2011.

Le FAQ

Fonte : Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione - Sentenza del 30 settembre 2011 - n. 19985 - Efficacia delle sentenza della Corte di Strasburgo nel diritto interno.

La terza sezione della Corte di Cassazione ribadisce il suo orientamento circa l'immediata rilevanza in Italia delle norme della Convenzione e l'obbligo, da parte del Giudice dello Stato di applicarle direttamente (Cass. S.U. n. 28507/05) anche quando non esse siano contrarie al diritto interno, alla sola condizione che la loro interpretazione superi il doveroso controllo secundum constitutionem .

Il giudice deve tenere presente in modo congiunto i diritti costituzionalmente garantiti e i diritti convenzionalmente protetti, essendo questi ultimi diritti inviolabili perche' funzionali alla dignitgà della persona.

Allo stesso modo il giudice dello Stato deve tenere presente l'interpretazione delle norme contenute nella Convenzione che dà la Corte di Strasburgo attraverso le decisioni che viene chiamata ad elaborare come interprete delle norme pattizie.

Per ciò che riguarda gli effetti nell'ordinamento interno delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, la Corte conclude affermando che il giudice nazionale deve assicurarne il pieno rispetto anche nei procedimenti in corso : la decisione definitiva diventa percettiva ed è assimilabile al giudicato formale. Il giudice deve tenerne conto, non potendo ignorare o svuotare di contenuto il decisum definitivo della CEDU .

Corte di Cassazione - Sentenza del 30 settembre 2011 - n.19985

Corte di cassazione – Ordinanza dell'8 settembre 2011 – n. 18481 – Applicazione della Direttiva 2008/115/CE (cd. Direttiva rimpatri)

La Corte, intervenendo per la prima volta, in sede civile, in ordine all'applicazione della Direttiva 2008/115/CE (cd. Direttiva rimpatri), anche alla luce dell'interpretazione alla medesima fornita dalla sentenza della Corte di Giustizia 28 aprile 2011, caso El Dridi, (causa C-61/11), ha ritenuto illegittima l'espulsione del cittadino straniero, fondata esclusivamente sull'inottemperanza ad un

ordine di allontanamento coattivo, disposta ai sensi dell'art. 14 comma 5 ter del d.lgs n. 286 del 1998, come modificato, da ultimo, dall'art.1, comma 2 lettera M della legge 15/7/2009 n. 94. Secondo la Corte, il divieto contenuto nella Direttiva, di adottare ordini di allontanamento in via automatica ed immediata correlati alla sola preesistenza di una misura espulsiva, determina l'illegittimità (e la conseguente disapplicazione ad opera del giudice nazionale) del meccanismo di intimazione immediata con brevissimo termine per l'esecuzione spontanea, la cui effettività è affidata solo alla sanzione penale detentiva, previsto dall'art. 14 comma 5 bis e ter del medesimo d.lgs n. 286 del 1998. Pertanto, in applicazione delle previsioni immediate e puntuali della Direttiva, e disapplicando la norma in piena coerenza con le modifiche introdotte dal D.L. 89 del 2011 (convertito nella legge 129 del 2011, n.d.r.) l'espulsione che tragga la sua esclusiva ragione legittimante dall'inottemperanza ad un ordine di allontanamento impartito ai sensi del citato art. 14 comma 5 bis, deve ritenersi illegittima, anche se l'intimazione sia stata emanata anteriormente all'entrata in vigore della Direttiva medesima.

Fonte: Massimario della Cassazione

Corte di Cassazione – Ordinanza dell'11 ottobre 2011 – n. 20912 – Direttiva 2004/83/CE - d.lgs n. 251/2007 – Dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato

L'autorità amministrativa e il giudice, nel valutare la domanda di asilo politico, ex art. 10 Cost, devono acquisire tutte le informazioni e la documentazione necessaria per valutare la domanda dello straniero. A seguito di ricorso contro la decisione della Commissione territoriale per riconoscimento dello status di rifugiato di Milano, ad un cittadino del Togo, figlio di un esponente del partito di opposizione del suo stato d'origine, era stato riconosciuto il diritto di asilo ex art. 10 della Costituzione da parte del tribunale di Milano. Avverso tale decisione, il Ministero dell'Interno proponeva appello che veniva accolto dalla Corte di Appello . La Suprema Corte di Cassazione , evidenziando le carenze nella motivazione della Corte d'Appello nel motivare la decisione, non attribuendo la necessaria importanza alle violenze subite dal cittadino straniero dovute all'appartenenza del padre del richiedente al partito di opposizione, ha ricordato che, in base alla Direttiva 2004/83/CE, recepita in Italia dal d.lgs n. 251/2007, " l'autorità amministrativa esaminante e il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni e acquisire tutta la documentazione necessaria"

Corte di Cassazione – Ordinanza dell'11 ottobre 2011 – n. 20912

Spettacolo - Conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio a permesso di lavoro Accolto il ricorso di uno studente che lavora nel mondo dello spettacolo .

Con la sentenza del 4 agosto 2011 n. 6597 il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Il Sezione quater, ha accolto un ricorso di un cittadino straniero che lavora nel modo dello spettacolo a cui era stato rifiutato il rinnovo del permesso per motivi di studio .

L'art. 6 del d.lvo n. 286/1998 stabilisce che il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del

contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione. Tale disposizione che disciplina, in generale, la conversione del permesso per motivi di studio o di lavoro subordinato ed autonomo deve essere tuttavia coordinata con la disciplina speciale del permesso di lavoro temporaneo nello spettacolo che prevede tutt'altro regime e che consente all'artista giunto in Italia per approfondire la sua formazione di prestare, qualora trovi un ingaggio e per il tempo per il quale sono state previste, rappresentazioni, con il ricordato divieto di svolgere attività lavorativa diversa rispetto a quella connessa alla realizzazione e produzione degli spettacoli. Diversamente ragionando, d'altronde, si perverrebbe all'assurda conseguenza di discriminare gli stranieri che vengano a completare in Italia la propria formazione artistica, che richiede preparazione non solo teorica, ma anche esperienza di scena vera e propria, precludendo loro di esercitare nel settore dello spettacolo, rispetto agli stranieri che siano venuti a studiare materie diverse. Nemmeno l'ulteriore motivo ostativo addotto a fondamento del diniego, e cioè la tardività della presentazione dell'istanza di conversione, vale a giustificare la reiezione dell'istanza del ricorrente: Al riguardo appare evidente che l'interessato s'era limitato a richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, confidando nel suo rilascio, e che, altrimenti, se fosse stato avvertito del contrario dalla comunicazione prescritta dall'art. 10 bis della legge n. 241/90 avrebbe immediatamente presentato domanda di conversione. Il ricorso viene accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati e riedizione del procedimento, nel quale l'istante, alla luce delle garanzie procedimentali sopra richiamate, potrà rappresentare all'Amministrazione tutte quelle circostanze favorevoli che l'omessa conoscenza dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza non gli faceva ritenere rilevanti per il buon esito della pratica e cioè nello specifico la possibilità di essere occupato in manifestazioni artistiche al fine di ottenere il permesso di lavoro temporaneo e per lo svolgimento, in via esclusiva dell'attività di spettacolo richiamata.

Fonte: Ministero dell'Interno

Corte di Giustizia UE - Conclusioni dell'Avvocatura generale sul Regolamento Dublino

Non è permesso trasferire i richiedenti asilo in altri Stati membri se c'è il pericolo di gravi violazioni dei diritti fondamentali.

Il 22 settembre 2001 sono state rese note le Conclusioni dell'Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia UE in due cause riunite (C-411/10 N.S. e C-493/10 M.E. e altri) sull'interpretazione del Regolamento Dublino, sottoposte alla Corte di Lussemburgo, rispettivamente, da un giudice del Regno Unito e uno irlandese. Le conclusioni non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. Nelle Conclusioni l'Avvocato Generale nella causa C-411/10 ricorda che nel decidere se esaminare o meno una domanda di asilo per la quale non sarebbero responsabili, gli Stati membri devono rispettare la Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE (§ 83).Inoltre il "Sistema Dublino" non tiene conto delle differenze nei sistemi di asilo dei vari Stati né del trattamento del richiedente asilo nello Stato verso cui deve essere rinviato. Ciò, sulla carta, non è contrario alla Carta dei Diritti Fondamentali UE, né alla Convenzione di Ginevra o alla CEDU. Infatti, tutti gli Stati sono tenuti a rispettare norme minime fissate nelle Direttive UE

(Accoglienza, Qualifiche, Procedure) e tutti hanno aderito ai trattati internazionali rilevanti in materia (§ 95). Tuttavia, è evidente che il sistema greco (come rilevato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in M.S.S. c. Belgio e Grecia) è sottoposto a una pressione considerevole, a causa della quale non può più essere garantito che i richiedenti asilo saranno trattati in conformità con le rilevanti Direttive UE e non può escludersi che i richiedenti rinviati in Grecia ai sensi del Regolamento Dublino andranno incontro a trattamenti proibiti dalla Carta dei diritti fondamentali UE, dalla Convenzione di Ginevra e dalla CEDU (§ 105). Poiché gli Stati devono applicare il diritto UE in una maniera conforme ai diritti fondamentali e poiché l'art. 3 (2) del Regolamento Dublino riconosce loro un margine di manovra tale da permettere tale applicazione conforme ai diritti fondamentali, gli Stati membri sono obbligati ad esercitare il loro diritto a esaminare una domanda di asilo, qualora via sia un rischio di violazione dei diritti del richiedente asilo in caso di rinvio (§ 119, 122, 127).il contrario, rischi di violazione di singole disposizioni delle Direttive UE in materia, ma che non costituiscano anche violazione dei diritti fondamentali, non bastano a creare tale obbligo sullo Stato membro che trasferisce il richiedente (§ 123). L'applicazione del Regolamento Dublino sulla base della presunzione inconfutabile che i diritti del richiedente asilo nel secondo Stato membro saranno rispettati è incompatibile con l'obbligo degli Stati di applicare il Regolamento Dublino in maniera conforme ai diritti fondamentali. Ciò non significa che, in linea di principio, non si possa procedere sulla base di una simile presunzione, a patto che sia data al richiedente la possibilità concreta di contestarla (§ 131, 133, 136). Le leggi interne che prevedano, qualora la decisione di trasferire un richiedente asilo ai sensi del Regolamento Dublino sia riesaminata, che i giudici devono partire dalla presunzione inconfutabile che lo Stato responsabile non espellerà il richiedente verso un Paese in violazione della Convenzione di Ginevra e della CEDU sono incompatibili con l'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE (diritto a un ricorso effettivo) (§ 164)

Conclusioni dell'Avvocato Generale

Comunicato Stampa della Corte di Giustizia dell'Unione europea

Fonte: Asilo in Europa

Corte di Giustizia UE: Viola il principio della cittadinanza europea e della liberta' di circolazione la normativa di uno Stato membro che vincola una prestazione assistenziale d'invalidità' ad un requisito di pregresso soggiorno del richiedente sul suo territorio

La sentenza della CGUE nel caso L. Stewart c. Regno Unito (C-503/09) evidenzia ulteriormente i profili di incompatibilita' con il diritto UE della normativa italiana in materia di assegno sociale, in relazione al requisito di anzianita' di residenza decennale in Italia.

<u>Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza 21 luglio 2011, causa C-503/09, Stewart c. Regno Unito (119.99 KB)</u>

Come e' noto, l'art. 20 c. 10 d.l. n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, ha introdotto, a partire dal 1 gennaio 2009, un requisito di anzianità di residenza decennale in Italia ai fini dell'accesso all'assegno sociale per gli ultra65enni residenti in Italia in condizioni di bisogno, con cio' introducendo un'evidente forma di discriminazione indiretta o dissimulata fondata sulla residenza a danno dei cittadini stranieri rispetto a quelli nazionali, per l'evidente minore capacita' dei primi rispetto ai secondi di soddisfare tale requisito.

Utili indicazioni a supporto della tesi dell'incompatibilità' con il principio di parita' di trattamento fra i cittadini dell'Unione europea e i loro familiari, nonche' a favore delle altre categorie di cittadini di Stati terzi protetti dal diritto dell'Unione europea, delle norme in materia di accesso all'assegno sociale introdotte dal legislatore italiano con la legge n. 133/2008 con riferimento al requisito di pregressa residenza decennale in Italia, possono essere fornite dalla recente sentenza della Corte di Giustizia europea nel caso Lucy Stewart contro Secretary of State for Work and Pensions (Regno Unito), dd. 21 luglio 2011, causa c-503/09. Il caso concerneva il diniego notificato ad una cittadina britannica dalle autorità del suo Paese all'accesso ad una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili per mancanza del requisito di soggiorno pregresso nel territorio del Regno Unito per un periodo di almeno 26 settimane nell'arco delle 52 settimane immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda. Sebbene il contenzioso riguardava il rapporto tra un cittadino di uno Stato membro e le autorità del suo paese, la Corte di Giustizia UE ha applicato il suo orientamento oramai consolidato, secondo cui i principi della cittadinanza europea e le liberta' e diritti fondamentali ad essa connessi, vengono a tutelare anche il cittadino nazionale nei suoi rapporti con lo Stato di appartenenza, quando la situazione presenta elementi di transnazionalita', ovvero quando ci si trovi in presenza di una normativa nazionale che svantaggia taluni propri cittadini per il solo fatto che essi hanno esercitato la loro liberta' di circolazione e di soggiorno in altro Stato membro in quanto la finalità delle disposizioni, primarie o derivate, del diritto dell'Unione europea in materia di liberta' di circolazione e stabilimento e' quella di "contribuire ad eliminare tutti gli ostacoli per l'instaurazione di un mercato comune nel quale i cittadini degli Stati membri possano spostarsi liberamente nel territorio degli Stati stessi al fine di svolgere le loro attività economiche" (CGE, sent. 27 ottobre 1982, cause 35 36/82). Quindi la situazione della sig.ra Lucy Stewart, cittadina britannica che si era vista negare la prestazione di inabilità perche' non aveva soggiornato per un periodo sufficiente nel Regno Unito prima di presentare la domanda, in quanto soggiornava in altro Stato membro, la Spagna, non poteva ritenersi una situazione puramente interna, bensi' contrassegnata dagli elementi di transnazionalita' richiesti per invocare il diritto dell'Unione europea e contestare alle autorità britanniche che la normativa poneva una restrizione alla liberta' riconosciute dall'art. 21, n. 1 del TFUE ad ogni cittadino dell'Unione e dunque ivi compresi i propri cittadini nazionali . Tale restrizione doveva, dunque, essere sottoposta, con riferimento al diritto dell'Unione, al vaglio di obiettività e proporzionalità solitamente richiesto per la valutazione delle forme di disparita' di trattamento di natura indiretta, ovvero avrebbe potuto ritenersi giustificata se sorretta da considerazioni oggettive indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate e proporzionate allo scopo legittimamente perseguito. A tale riguardo, il Regno Unito aveva evidenziato che il requisito del pregresso soggiorno mirava a soddisfare il legittimo interesse dello Stato a garantire, da un lato l'esistenza di un nesso effettivo tra Stato membro e beneficiario della prestazione, quest'ultima avendo le caratteristiche di una prestazione assistenziale a carattere non contributivo e venendo richiesta da una persona "inattiva", e, dall'altro, l'equilibrio finanziario del sistema nazionale di sicurezza sociale, onde evitare che prestazioni finanziarie vengano concesso a persone prive di un reale ed effettivo rapporto con lo Stato. La Corte di Giustizia ha ritenuto che entrambi gli scopi perseguiti potevano dirsi legittimi in quanto aventi natura obiettiva e che il requisito di soggiorno pregresso poteva anche dirsi coerente rispetto al raggiungimento dei medesimi, in quanto il nesso effettivo tra lo Stato membro ed i richiedenti la prestazione ben poteva essere verificato da un'anzianità di soggiorno pregressa.

Tuttavia, il carattere esclusivo del requisito di anzianità di soggiorno fa concludere la Corte nella direzione della mancata soddisfazione del test di proporzionalità, in quanto il requisito risulta eccessivo rispetto a quanto strettamente necessario per raggiungere lo scopo perseguito. Secondo i giudici di Lussemburgo, infatti, il nesso effettivo e ragionevole tra il richiedente la prestazione e

lo Stato membro puo' essere soddisfatto anche in altro modo, sulla base ad esempio delle relazioni esistenti tra il richiedente ed il sistema di previdenza sociale dello Stato membro (a tal riguardo la Corte evidenziava il fatto che l'interessata gia' beneficiava di una prestazione di sicurezza sociale per disabili), dal contesto familiare dell'interessata e dai legami dei suoi familiari stretti con il Paese membro (a tale riguardo la Corte evidenziava che la richiedente era a carico dei genitori che a loro volta avevano svolto attività lavorativa nel Regno Unito e percepivano dal medesimo pensioni di vecchiaia) e dai precedenti periodo di soggiorno nello Stato membro (la ricorrente aveva trascorso una parte significativa della sua vita nel Regno Unito). Resta solo da aggiungere che, se è vero che i criteri interpretativi di cui sopra sono stati affermati dalla giurisprudenza della CGUE con riferimento al principio della cittadinanza europea e alle correlate liberta' di circolazione e soggiorno, nonche' al divieto di discriminazioni su base di nazionalità tra cittadini dell'UE, pur tuttavia essi dovrebbero essere suscettibili di estensione anche con riferimento alle altre categorie di cittadini di Paesi terzi che, in forza di norme di diritto dell'UE, godono di un analogo principio di parità di trattamento come appunto è il caso dei lungo soggiornanti, ex direttiva n. 109/2003/CE ovvero dei rifugiati e titolari della protezione sussidiaria.

La giurisprudenza comunitaria ha, difatti, chiarito che l'estensione dell'interpretazione di una disposizione del Trattato europeo, quale il divieto di discriminazioni su basi di nazionalità tra cittadini dell'Unione europea e la parità di trattamento nelle materie coperte dal diritto comunitario, a disposizioni, redatte in termini analoghi o simili, figuranti in altre norme di diritto comunitario, e rivolte a cittadini di Paesi terzi (ad es. gli Accordi di associazione con paesi candidati all'ingresso nell'UE) dipende in particolare dallo scopo perseguito da ciascuna di tale disposizioni nel suo ambito specifico (ad es. sentenza B. Pokrzeptowicz-Meyer c. Germania, 29 gennaio 2002, causa C-162/00, paragrafo 33). Orbene, nel considerando n. 4 alla direttiva europea n. 109/2003, si legge che finalità della direttiva medesima è l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo, la quale costituisce un elemento cardine per la promozione della coesione economica e sociale e dunque un obiettivo fondamentale dell'Unione europea medesima.

Tale finalità verrebbe ovviamente vanificata se il principio della parità di trattamento in materia di accesso alle prestazioni di welfare venisse subordinato ad una condizione di anzianità di residenza di durata addirittura superiore a quella prevista per il conseguimento del titolo di soggiorno (cinque anni). Ugualmente, la portata e la finalità del principio di parita' di trattamento in materia di assistenza sociale a favore dei beneficiari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, di cui alla direttiva 29 aprile 2004 n. 2004/83/CE, attuata in Italia con il d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, è ulteriormente chiarita dal considerando n. 33 introduttivo al testo della direttiva medesima, nel quale si afferma: "Per scongiurare soprattutto il disagio sociale, è opportuno offrire ai beneficiari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, senza discriminazioni nel quadro dei servizi sociali, assistenza sociale e mezzi di sostentamento adeguati". Viene certamente vanificata tale finalita' della direttiva quando i rifugiati e i titolari della protezione sussidiaria sono esclusi da prestazioni sociali, per di piu' volte, come nel caso dell'assegno sociale, al soddisfacimento di bisogni primari di sostentamento, fino al concorrere di un termine di anzianita' di residenza nel Paese di accoglimento.

Commento a cura di Walter Citti

ANTIDISCRIMINAZIONE

IN ITALIA

UNAR: Illegittima la delibera della Giunta comunale di Meolo (Ve) che prevede requisiti ulteriori rispetti a quelli previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione anagrafica dei cittadini dell'UE e di Paesi terzi

L'UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali), l'Autorità nazionale anti-discriminazioni collocata presso il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 12 ottobre 2011 ha espresso un parere critico nei confronti della delibera della Giunta comunale di Meolo (prov. di Venezia) con la quale sono stati previsti requisiti aggiuntivi in materia di iscrizione anagrafica dei cittadini di Stati membri dell'Unione europea e dei cittadini di Stati terzi, rispetto a quelli previsti rispettivamente dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva europea n. 2004/38 sulla libera circolazione e dal T.U. immigrazione.

Con suddetta delibera dd. 11 novembre 2010, infatti, la giunta comunale di Meolo ha stabilito che l'iscrizione anagrafica del cittadino di Stato membro dell'Unione europea venga subordinata, tra l'altro, alla rispondenza dell'alloggio a criteri igienico-sanitari e di affollamento, nonché, nei casi di cittadini dell'Unione "inattivi" ovvero non lavoratori, all'autocertificazione della disponibilità di risorse economiche sufficienti secondo un importo minimo calcolato utilizzando il parametro dell'importo dell'assegno sociale, con la previsione di una verifica sistematica da parte dell'autorità comunale della veridicità e congruità dell'autocertificazione resa.

Riguardo all'iscrizione anagrafica dei cittadini extracomunitari, la delibera della giunta comunale di Meolo pone l'obbligatorietà del requisito del possesso del passaporto ed, ugualmente, la dimostrazione dell'affettiva sussistenza dei requisiti igienico-sanitari dell'alloggio.

Nel parere, l'UNAR evidenzia i profili di illegittimità della delibera della giunta comunale di Meolo, in quanto, introducendo nuovi requisiti per l'iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa nazionale, l'autorità comunale ha esorbitato dal corretto riparto delle competenze previsto dall'art. 117 Cost.

Nel merito, l'UNAR sottolinea come la delibera della Giunta comunale di Meolo confligge con la direttiva europea n. 2004/38 in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari e la conseguente normativa nazionale di recepimento, finendo per introdurre norme e requisiti già oggetto di condanna da parte della Commissione europea. Proprio in risposta da una procedura preliminare di infrazione da parte della Commissione europea, il Governo italiano ha emanato di recente il d.l. 23 giugno 2011 n. 89, poi convertito in legge n. 129/2011, con il quale sono state modificate le norme di trasposizione della direttiva europea sulla libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari, prevedendo che l'autorizzazione al soggiorno del cittadino dell'UE "inattivo" non possa essere subordinata alla presenza di un importo minimo di risorse sufficienti, senza tenere conto della situazione personale complessiva dell'interessato, così come le verifiche sulla veridicità e congruenza delle dichiarazioni rilasciate dal cittadino comunitario in materia di disponibilità di risorse economiche sufficiente non possano essere effettuate in maniera sistematica, ma solo in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla persistenza delle condizioni medesime. Ugualmente, l'introduzione di un requisito di rispondenza dell'alloggio a criteri

igienico-sanitari e di affollamento, non essendo menzionato nella direttiva europea sulla libera circolazione, si pone in evidente contrasto con il diritto dell'Unione europea.

Riguardo alla parte della delibera che riguarda l'iscrizione anagrafica dei cittadini extracomunitari, il parere dell'UNAR evidenza i profili di illegittimità e di violazione del principio di parità di trattamento nel momento in cui il Comune di Meolo si arroga poteri di controllo dell'immigrazione e di accertamento della regolarità del soggiorno dello straniero spettanti unicamente all'autorità statale. Appare ugualmente illegittima la decisione della giunta del Comune di Meolo di subordinare l'iscrizione anagrafica dello straniero ad una verifica dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria dell'alloggio in quanto la legislazione nazionale vigente, anche dopo le modifiche apportate dal "decreto sicurezza" (legge n. 94/2009) non prevede tale diretto collegamento tra poteri di controllo del Sindaco in materia di abitabilità degli alloggi e procedimento anagrafico.

Il parere dell'UNAR, dunque, conferma i giudizi di illegittimità e di contrasto della delibera giuntale di Meolo con la normativa nazionale in materia di iscrizione anagrafica, soggiorno dei cittadini comunitari e extracomunitari e di poteri di ordinanza e delibera dei Sindaci e degli Enti locali, che erano stati espressi nella segnalazione del servizio anti-discriminazioni dell'ASGI dd. 22 luglio scorso.

Parere dell'UNAR sulla delibera del Comune di Meolo (VE) in materia di iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri.

<u>La segnalazione dell'ASGI dd. 22.07.2011 sulla delibera del Comune di Meolo in materia di iscrizione anagrafica</u>

Comune di Osimo: Bando pubblico per interventi di sostegno alle locazioni in favore di fasce deboli della popolazione, ma solo se di cittadinanza italiana e lungo residenti nel Comune ASGI: "Discriminazione contraria ai principi costituzionali, al diritto UE e alle normativa nazionale sull'immigrazione".

Il 10 ottobre 2011 il Comune di Osimo ha indetto un bando pubblico denominato "Interventi di sostegno alle locazioni in favore di fasce deboli della popolazione" (prot. N. 30383 dd. 10/10/2011), con il quale ha previsto n. 5 interventi di sostegno all'accesso al mercato delle locazioni in favore di fasce deboli della popolazione a basso reddito, consistenti nella concessione di contributi per i primi due anni di locazione a copertura del 50% del costo del canone di affitto e comunque fino ad un massimo di € 300 al mese per 12 mensilità a beneficio in particolare di assegnatari di contratti di affitto appartenenti a specifiche categorie di persone quali i soggetti singoli con minori a carico, i nuclei familiari con disabili, nuclei familiari con indicatori di reddito particolarmente bassi, anziani e giovani coppie.

Il suddetto bando, prevede, tra i requisiti per l'accesso al beneficio da parte dei soggetti assegnatari quello della cittadinanza italiana, nonché della residenza nel Comune di Osimo da almeno 5 anni alla data di pubblicazione del bando.

Con una lettera inviata al Sindaco del Comune di Osimo, e per conoscenza all'UNAR e alla Commissione europea, il servizio anti-discriminazioni dell'ASGI evidenzia i profili discriminatori della clausola di cittadinanza italiana e di lungo residenza contenuti nel bando, in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza, con quanto previsto dalla legislazione nazionale in materia di immigrazione e con i principi fondamentali della cittadinanza europea e della libera circolazione dei cittadini dell'Unione nonché con il principio di parità di trattamento in materia di accesso alle prestazioni di assistenza sociale e all'abitazione previsto dal diritto europeo a favore di determinate categorie di cittadini di Paesi terzi quali i lungo soggiornanti (direttiva n. 109/2003) e i rifugiati e titolari della protezione sussidiaria (direttiva n. 2004/83).

Il parere dell'ASGI sul bando del Comune di Osimo per interventi di sostegno alle locazioni, 12 ottobre 2011

Il bando pubblico del Comune di Osimo per interventi di sostegno alle locazioni, 10 ottobre 2011

Accesso degli stranieri al pubblico impiego: Nuovo ricorso dell'ASGI accolto dal Tribunale di Milano

Illegittima l'esclusione degli extracomunitari da tre bandi di concorso pubblici indetti da A.S.P. di Milano e riferiti a posizioni di operatori socio-sanitari, tecnici sanitari e impiegati.

Tribunale di Milano, ordinanza n. 12913/2011 dd. 05.10.2011

Il Tribunale di Milano, sez. lavoro, con ordinanza depositata il 5 ottobre (causa n. 12913/2011), ha accolto il ricorso anti-discriminazione presentato da tre cittadine ecuadoriane, dall'ASGI e dall'associazione Avvocati per Niente (AVN) contro le Aziende per il Servizi alla persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albero Trivulzio per avere indetto quest'ultime tre bandi di concorso per posizioni lavorative impiegatizie, di Operatori socio-sanitari, infermieri e tecnici sanitari, riportanti il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria.

Con l'ordinanza, il giudice del lavoro ha accolto innanzitutto l'orientamento della Cassazione (n. 7186/11), secondo cui l'azione processuale anti-discriminatoria di cui l'art. 44 del T.U. è quella tipica nei casi di asserita violazione del diritto fondamentale all'eguaglianza, anche con riferimento alle procedure concorsuali. In secondo luogo, ha riconosciuto la legittimazione ad agire di ASGI e AVN, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 215/2003), trattandosi di una discriminazione collettiva ove i soggetti potenzialmente lesi non possono essere determinati.

Nel merito, il giudice del lavoro ha riconosciuto l'immediata portata applicativa del principio di parità di trattamento in materia di accesso al lavoro a favore dei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per effetto dell'art. 2 c. 3 del T.U. immigrazione, facente riferimento alla Convenzione OIL n. 143/75 e dell'art. 43 comma 2 punto c) del medesimo T.U. imm.

Facendosi riferimento a norme di diritto internazionale pattizio, quale gli artt. 10 e 14 della Convenzione OIL n. 143/75, che costituiscono dunque parametri di verifica della legittimità costituzionale delle norme di diritto interno, anche successive, alla luce dei criteri interpretativi di

cui alle sentenze della Corte Costituzionale n. 348 e 349/2007, il giudice di Milano ha ritenuto di dover procedere ad un lettura costituzionalmente orientata delle norme in materia di pubblico impiego, giungendo alla conclusione che l'accesso a tali rapporti da parte di un cittadino extracomunitario possa essere limitato solo in presenza di un interesse nazionale ovvero dello svolgimento di pubblici poteri e tale non sono i casi delle posizioni lavorative interessate dai bandi di concorso (infermieri, OSS, tecnici sanitari, impiegati).

Pertanto, il giudice ha dichiarato il carattere discriminatorio dei bandi di concorso indetti dalle Aziende per i servizi pubblici alla persona di Milano e ha ordinato loro di pubblicare nuovi bandi ed avvisi di selezione rimuovendo il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria e di riaprire i termini per le domande di ammissione. Le parti convenute sono state chiamate a rimborsare ai ricorrenti le spese legali.

A cura del servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose.

Tribunale di Trieste: Discriminatoria l'esclusione degli infermieri extracomunitari dai concorsi pubblici

Illegittimo il bando indetto dall'Azienda Sanitaria di Trieste: l'art. 27 del T.U.imm. equipara gli infermieri extracomunitari a quelli di Paesi membri UE nell'accesso ai rapporti di pubblico impiego.

Il Tribunale di Trieste, con ordinanza del giudice del lavoro dd. 1 luglio 2011 (R.G. n. 408/11), ha accolto il ricorso presentato da una infermiera di nazionalità colombiana, coniugata con un cittadino italiano, avverso l'esclusione dalle procedure concorsuali indette dall'Azienda Sanitaria n. 1 Triestina per l'assunzione di infermieri professionali (B.U.R. FVG dd. 06.04.2011, si veda al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1639&l=it).

Facendo riferimento alla disciplina in materia di concorsi pubblici nel settore sanitario, ed in particolare al Regolamento approvato con D.P.R. n. 220/2001, che prevede tra i requisiti generali di ammissione ai concorsi, quello del possesso della cittadinanza italiana, "salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti", l'Azienda Sanitaria Triestina aveva indicato che non avrebbe ammesso alla procedura concorsuale indetta con il bando pubblicato in data 6 aprile 2011 gli infermieri di cittadinanza extracomunitaria.

Contro tale decisione, il servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali dell'ASGI aveva espresso una posizione critica, cui era seguito una parere espresso dall'UNAR, l'Autorità' nazionale anti-discriminazioni (si veda al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1649&l=it). A seguito del ricorso promosso da un'infermiera colombiana, coniugata con un cittadino italiano, il giudice del lavoro di Trieste, con ordinanza dd. 1 luglio 2011, ha accertato il carattere discriminatorio del bando indetto dall'A.S.S. Triestina, ordinando dunque alla medesima di consentire la partecipazione al concorso anche agli stranieri privi di cittadinanza italiana o comunitaria.

Innanzitutto, il giudice del lavoro di Trieste ha esaminato d'ufficio la questione della competenza giurisdizionale. Il giudice del lavoro di Trieste ha seguito l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, con le note sentenze n. 3670 e 7186/2011, secondo la quale la chiarezza del dettato normativo di cui agli art. 44 d.lgs. n. 286/98 e art. 4 del d.lgs. n. 215/2003, come modificato dalla L. 101/08 di conversione del D.L. n. 59/08, non consente dubbi nell'attribuire al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla tutela contro gli atti e i comportamenti ritenuti lesivi del principio di parità, negli ambiti e campi di applicazione riferiti dalle normative medesime, anche con riferimento ad atti e comportamenti messi in atto dalla Pubblica Amministrazione, incluse le procedure concorsuali. In detti precedenti, la Corte di Cassazione rammenta, peraltro, che l'attribuzione della competenza giurisdizionale al giudice ordinario è imposta dalla natura delle situazioni soggettive tutelate correlate al diritto fondamentale all'uguaglianza, avente fondamento costituzionale (art. 3 Cost.) e nel sistema internazionale dei diritti umani.

In altri termini, il giudice del lavoro di Trieste ha condiviso la tesi della Cassazione secondo cui l'azione giudiziaria anti-discriminazione di cui all'art. 44 del d.lgs. n. 286/98 è stata individuata dal legislatore come modello processuale tipico e sovrano per le discriminazioni, rimedio speciale in tutti i casi in cui venga impugnato l'atto in quanto comportamento discriminatorio, senza che abbia rilevanza alcuna se l'asserita discriminazione sia stata compiuta da privati o dalla P.A. ovvero incida su posizioni giuridiche qualificabili come diritto soggettivi o interessi legittimi. L'azione giudiziaria anti-discriminazione dinanzi al giudice ordinario trova applicazione anche quando il comportamento asseritamente discriminatorio abbia riguardato un procedura di tipo concorsuale. Nel merito della questione, il giudice del lavoro di Trieste ha riconosciuto come la legislazione italiana in materia concorsuale, prevedendo la clausola di cittadinanza italiana o comunitaria, appare in contrasto con norme di rango anche sopranazionale che prevedono il principio della parita' di trattamento in materia di accesso all'impiego, con l'unica eccezione di quelle situazioni che implichino l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero attengano alla tutela dell'interesse nazionale (art. 2 c. 3 del T.U. imm. facente riferimento alla Convenzione OIL n. 143/1975, ma anche l'art. 11 della direttiva n. 109/2003/CE sui lungo soggiornanti). In particolare, secondo il giudice del lavoro, il Testo Unico immigrazione (art. 27) e le sue norme regolamentari applicative (art. 40 c. 21 d.P.R. n. 394/99), hanno previsto una speciale condizione per gli infermieri extracomunitari autorizzati all'ingresso per svolgere tale attivita' professionale, con la possibilità espressamente prevista di assunzione presso "strutture sanitarie pubbliche e private [...] anche a tempo indeterminato". Ne consegue, che tale specifica normativa ha comportato senza dubbio una deroga alle norme che richiedono il requisito della cittadinanza, e alla luce di tale deroga deve essere letta ed interpretata la clausola di apertura di cui all'art. 2 del Regolamento n. 220/2001, nel fare "salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti". Il giudice del lavoro di Trieste ha dunque condiviso il parere espresso sull'argomento dall'UNAR, citandolo espressamente nell'ordinanza. Contro l'ordinanza del giudice di primo grado, l'Azienda per i Servizi sanitari di Trieste aveva presentato reclamo, sul quale il collegio giudicante del Tribunale di Trieste si e' espresso con ordinanza del 22 luglio 2011. Il Tribunale di Trieste ha respinto il reclamo dell'Azienda per i Servizi Sanitari, ritenendo che non poteva essere condiviso l'orientamento espresso dalla Cassazione nel noto precedente della sentenza n. 24170/2006, secondo il quale gli infermieri extracomunitari potevano ritenersi titolari di un diritto soggettivo ad essere ammessi al Pubblico impiego limitatamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato. Il collegio giudicante del Tribunale di Trieste rileva, infatti, che la citata disposizione di cui all'art. 40 c. 21 del d.P.R. n. 394/99 non fa distinzioni tra assunzione a termine e a tempo indeterminato, consentendo espressamente anche quest'ultima da parte della P.A. e del resto, una eventuale distinzione apparirebbe irragionevole ed illogica nel momento in cui il rapporto di lavoro avrebbe ad oggetto

presentazioni e mansioni di contenuto identico. Pertanto, anche secondo il collegio giudicante del Tribunale di Trieste, la clausola di equiparazione contenuta nell'art. 2 lett. a) del D.P.R. n. 220/2001 deve essere letta ed interpretata come un'apertura alla partecipazione degli infermieri extracomunitari regolarmente soggiornanti ai concorsi pubblici per le assunzioni nel Pubblico impiego, a tempo indeterminato cosi' come temporaneo, in condizioni di parita' di trattamento con i colleghi italiani o di Paesi membri dell'UE. Lo stesso dicasi per gli infermieri extracomunitari titolari del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 286/98 o della carta di soggiorno, in quanto familiari di cittadini italiani o di Paesi membri dell'UE.

<u>Tribunale di Trieste, sez. lavoro, ordinanza dd. 01.07.2011 (R.G. 408/11), est. Multari (accesso ai concorsi pubblici infermieri extracomunitari)</u>

<u>Tribunale di Trieste, sez. civile, ordinanza dd. 22.07.2011, pres. De Pauli (accesso infermieri extracee ai concorsi pubblici)</u> - A cura del servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose.Si ringrazia per la segnalazione l'Avv. Nicola Cannone del Foro di Trieste.

UNAR: La norma che vieta al cittadino straniero di svolgere il ruolo di direttore responsabile di una testata giornalistica potrebbe ritenersi implicitamente abrogata per effetto delle norme anti-discriminatorie del T.U. immigrazione e del sistema internazionale dei diritti umani

L'UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali), ha emanato un parere concernente la norma della legge sulla stampa, risalente ormai al 1948 (l. n. 47 dd. 08.02.1948) che prevede il requisito della cittadinanza italiana per ricoprire il ruolo di direttore responsabile di un giornale o periodico; facoltà successivamente estesa anche ai cittadini comunitari per effetto dell'art. 9 della legge 06.02.1996, n. 52. Il parere dell'UNAR (n. 31 rep. N. 672 dd. 26.09.2011) viene emanato a seguito di una segnalazione della segreteria nazionale dell'ANSI-FNSI (Associazione nazionale Stampa Interculturale), dopo che una giornalista peruviana, cresciuta in Italia e residente da anni a Genova, si era visto rifiutare dal Tribunale del capoluogo ligure la registrazione di un periodico, per il quale lei doveva rivestire il ruolo di direttore responsabile, per la mancanza del requisito della cittadinanza italiana o di Paese membro dell'Unione europea.

Secondo il parere dell'UNAR, redatto dalla consigliera Oriana Calabresi, la norma risalente della legge sulla stampa del 1948 potrebbe ritenersi implicitamente abrogata per effetto della legislazione successivamente sopravvenuta ed, in particolare, del T.U. immigrazione che equipara il cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia al cittadino nazionale nell'esercizio dei diritti in materia civile (art. 2 c. 2) e che prevede espressamente come una discriminazione vietata ogni comportamento che comprometta l'esercizio da parte del cittadino straniero di un diritto fondamentale ovvero impedisca l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero (art. 43 c. 1 e 2).

Il parere dell'UNAR ricorda che la tesi dell'abrogazione tacita della norma della legge sulla stampa relativa al requisito di cittadinanza italiana è stata fatta propria anche da taluni tribunali (ad es. Milano e Brescia) che hanno riconosciuto il diritto di cittadini extracomunitari di assumere la

direzione responsabile di giornali diretti alle loro comunità presenti sul territorio e questo sulla base anche delle norme di fonte internazionale relative alla libertà d'espressione quale diritto umano fondamentale (art. 19 del Patto sui diritti civili e politici recepito nel nostro ordinamento con la legge n. 881/1977). Nondimeno, il parere dell'UNAR prende atto che tale interpretazione non è omogenea sul territorio nazionale e permangono interpretazioni difformi, in taluni casi anche all'interno dello stesso Tribunale. Pertanto, l'UNAR afferma l'auspicabilità di una riforma normativa, come indicato nella Relazione presentata al Parlamento per l'anno 2010.

A cura del servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose.

DAL MONDO

Il Comitato ONU per i diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza pubblica le Osservazioni conclusive sulla situazione in Italia.

Identificare i "Livelli essenziali delle Prestazioni", per garantire l'accesso a diritti fondamentali come salute, assistenza, protezione, istruzione a tutti i bambini e gli adolescenti presenti in Italia e combattere la discriminazione regionale .Il comunicato stampa del Gruppo CRC di cui fa parte anche ASGI .

Il Governo italiano dovrà inviare al Comitato ONU il prossimo Rapporto Governativo entro il 4 aprile 2017.

"Le raccomandazioni del Comitato ONU riprendono quello che il Gruppo CRC* ha ribadito più volte anche attraverso i propri rapporti annuali di monitoraggio" dichiara Arianna Saulini, coordinatrice e portavoce del Gruppo CRC, un network di 89 organizzazioni che si occupa del monitoraggio della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (CRC).

"Il Network, nel suo Rapporto Supplementare e nell'incontro con il Comitato ONU ha evidenziato la necessità e l'urgenza di risolvere alcune questioni che il nostro Paese si trascina ormai da anni e che minano l'esercizio dei diritti sanciti nella CRC da parte di tutti i bambini, le bambine e gli adolescenti in Italia."Il Gruppo CRC, coordinato da Save the Children e di cui fa parte anche ASGI, invita il Governo, il Parlamento e tutti gli attori istituzionali di riferimento ad impegnarsi con misure più concrete atte a garantire una piena applicazione della Convenzione, affinché l'Italia al prossimo banco di prova, sia promossa a pieni voti, dai membri del Comitato ONU, così come, in particolare, da tutti i bambini, le bambine e gli adolescenti che vivono nel nostro Paese. Per facilitare tale percorso di confronto e garantire un'attenzione costante ai diritti dell'infanzia il Gruppo CRC continuerà ad elaborare un rapporto annuale sull'attuazione della CRC in Italia.

Osservazioni conclusive del Comitato ONU per la salvaguardia dei diritti dell'infanzia

<u>Il Comunicato stampa</u> del Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (Gruppo CRC)

Approfondimento sul sito del Gruppo CRC

*Il <u>Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (Gruppo CRC)</u> è un network attualmente composto da 89 soggetti del Terzo Settore costituitosi nel dicembre 2000 con l'obiettivo prioritario di preparare il Rapporto sull'attuazione della Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (Convention on the Rights of the Child - CRC) in Italia,

supplementare a quello presentato dal Governo italiano, da sottoporre al Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza presso l'Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite.

Rapporto del Rappresentante personale della Presidenza dell'OSCE sulle questioni della tolleranza e della non-discriminazione sulla visita compiuta in Italia il 4-6 maggio 2011

A seguito della sua visita in Italia, il 4-6 maggio scorso, il Rappresentante personale della Presidenza dell'OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa) per le questioni della tolleranza e della non-discriminazione, Rabbi Andrei Baker, ha diffuso il 30 settembre scorso il proprio rapporto contenente numerose raccomandazioni rivolte alle autorità italiane ai fini di combattere la diffusione dell'antisemitismo, favorire l'inclusione sociale dei Rom ed il pieno riconoscimento della libertà religiosa.

Nel corso della visita, il rappresentante dell'OSCE ha incontrato i parlamentari italiani membri dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, e quelli facenti parte della sub-commissione della Camera dei Deputati sul fenomeno dell'antisemitismo, nonché rappresentanti del Ministero Affari Esteri, dell'UNAR e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, dell'Istruzione, nonché il Comitato per l'Islam italiano ed alcuni rappresentanti della società civile, tra cui l'ASGI. La visita ha avuto lo scopo di acquisire maggiori informazioni sulla diffusione e il contrasto al fenomeno dell'antisemitismo in Italia, sulle problematiche attinenti l'emarginazione sociale dei Rom, in relazione alla quale la delegazione ha compiuto una visita al "campo nomadi" vicino alla

fenomeno dell'antisemitismo in Italia, sulle problematiche attinenti l'emarginazione sociale dei Rom, in relazione alla quale la delegazione ha compiuto una visita al "campo nomadi" vicino alla località di Ciampino, sul riconoscimento della minoranza religiosa mussulmana e più in generale sullo stato della libertà religiosa in Italia.

Il rapporto si conclude rivolgendo alla autorità italiane numerose raccomandazione, tra le quali:

- Un più efficace contrasto alla diffusione dell'antisemitismo via internet;
- Verificare le possibilità per il riconoscimento della minoranza religiosa musulmana, rafforzando il ruolo del Comitato per l'Islam italiano e la formazione di un organo rappresentativo della Comunità Islamica, come premessa per la negoziazione di un'Intesa con lo Stato italiano;
- L'adozione di una legge organica sulla libertà religiosa;
- La raccolta dei dati statistici relativi ai reati a sfondo razziale, religioso o omofobo (hate crimes) al fine del loro invio all'ODIHR-OSCE;
- Un' urgente ed incisiva azione volta all'inclusione sociale delle popolazioni Rom e Sinti a partire da quei insediamenti che non corrispondono a standard minimi in materia di sicurezza e condizioni decenti di vita. A tale riguardo, il rapporto raccomanda il superamento della soluzione dei "campi nomadi" a favore di soluzioni abitative più stabili e dignitose, da ricercare con l'effettivo coinvolgimento e partecipazione delle comunità Rom e Sinti.

Report of the OSCE Representative on Tolerance and Non-Discrimination, visit to Italy 04-06.05.2011

Maggiori informazioni su http://tandis.odihr.pl

APPROFONDIMENTI

Le prestazioni di sicurezza sociale per i cittadini di Paesi terzi: alcuni casi controversi

Guida edita dai Comuni di Cervia e Ravenna nell'ambito del progetto FEI evidenzia i profili discriminatori delle normative italiane in materia di prestazioni assistenziali e familiari. Nell'ambito dei progetti degli enti locali finanziati dal Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi (FEI), i Comuni di Cervia e Ravenna, assieme alla cooperativa sociale "Persone in movimento" hanno curato la pubblicazione della guida : "Le prestazioni di sicurezza sociale per i cittadini di Paesi terzi: alcuni casi controversi". La guida illustra i profili problematici della normativa italiana in materia di prestazioni di assistenza sociale e familiari, con riferimento all'accesso dei cittadini di Paesi terzi non membri dell'Unione europea, evidenziando i punti di contrasto con le norme di diritto dell'Unione europea che contengono il principio di parità di trattamento a favore di particolari categorie di cittadini di Paesi terzi. Ugualmente, la Guida mette in evidenza come continuino ad essere ignorate le pronunce della Corte Costituzionale in materia di accesso dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia a tali prestazioni di assistenza sociale in condizioni di parità di trattamento con i cittadini nazionali. La Guida, aggiornata al giugno 2011, si rivela dunque uno strumento utile a disposizione dei patronati sindacali e delle associazioni di tutela dei diritti sociali degli stranieri.

Le prestazioni di sicurezza sociale per i cittadini di Paesi terzi: alcuni casi controversi. Guida a cura dei Comuni di Cervia e Ravenna, Prog. FEI

Assunzione senza permesso di soggiorno e responsabilità penale del datore di lavoro. Approfondimenti

1 - Il parere n.21 della Fondazione Studi analizza la decisione della Corte Suprema all'interno del contesto giurisprudenziale più recente.

Una <u>recente Sentenza della Cassazione</u> ha affermato la responsabilità penale del datore di lavoro che omette di verificare, prima dell'assunzione, la regolarità del permesso di soggiorno dei dipendenti occupati presso l'azienda. Il parere n.21 della Fondazione Studi analizza la decisione della Corte Suprema all'interno del contesto giurisprudenziale più recente. <u>Parere della Fondazione Studi n. 21/11</u>Assunzione senza permesso di soggiorno e responsabilità penale del datore di lavoro.

Fonte: www.consulentidellavoro.it

2 - Responsabilità del datore di lavoro nella verifica del permesso di soggiorno. Articolo tratto da "Le lente sul fisco" di Raffaele Covino (DPL Modena)

Il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. Penale, riguarda il passato, poiché per i fatti accaduti dopo il 23 maggio 2008 trova applicazione la nuova normativa secondo cui il reato in questione si configura solo se c'è il dolo (e non la mera colpa) dell'imprenditore.

Di conseguenza, per la responsabilità penale non è più sufficiente che il datore di lavoro non abbia verificato la sussistenza del permesso di soggiorno, ma occorre la volontà di assumere lo straniero pur nella consapevolezza che non possiede il permesso in questione. Fonte: DPL Modena

Guida sui diritti sociali dei lavoratori europei che esercitano il diritto alla libera circolazione curata dalla Confederazione dei Sindacati Europei (ETUC)

Disponibile on-line l'edizione aggiornata in lingua inglese, francese, tedesca e polacca che presenta la condizione giuridica del lavoratore che esercita il diritto alla libera circolazione all'interno dell'UE e dell'AEE.

La Confederazione europea dei Sindacati (CES / ETUC) ha pubblicato l'edizione aggiornata al maggio 2011 della Guida ai diritti sociali dei lavoratori europei ("Guide for Mobile European Workers, 2011).

La Guida ha lo scopo di presentare, con una terminologia chiara e con l'ausilio di esempi pratici, la condizione giuridica del lavoratore di un Paese membro dell'UE o dell'Area Economica Europea che esercita il diritto alla libera circolazione, alla luce dei principali strumenti del diritto dell'Unione europea. La Guida si suddivide in tredici capitoli ed analizza le questioni relativi al diritto di residenza, all'accesso alla sicurezza sociale, ai diritti collegati alle condizioni di lavoro in caso di distacco, alla legge applicabile in materia di rapporto di impiego e prestazioni previdenziali, al regime applicabile in materia di tassazione.

La Guida e' disponibile in quattro lingue: inglese, francese, tedesco e polacco.

La Guida puo' essere scaricata dal sito web della CES/ETUC: http://www.etuc.org/a/9001

Incontro di approfondimento "Il Diritto degli stranieri " tenutosi a Roma il 15 giugno 2011 presso la Corte di Cassazione – Le relazioni e il report finale

Dalla presentazione "Partendo dall'analisi delle politiche dell'Unione europea nella materia dell'immigrazione e dall'esame delle norme sovranazionali poste a tutela del diritto di asilo e dello status di rifugiato, l'incontro di studio si propone di fare il punto sulle questioni interpretative aperte in materia di misure di protezione internazionale ed umanitaria dello straniero, di ricongiungimento familiare, di inespellibilità e regolarizzazione dello straniero presente sul territorio nazionale, oltre che (alla luce di Cass., Sez. III, 11 gennaio 2011, n. 450) sul significato del principio di reciprocità là dove vengano in considerazione i diritti fondamentali dello straniero L'attenzione sarà orientata anche verso quei settori – come il diritto del lavoro e l'accesso ai diritti sociali – nei quali l'essere straniero può costituire maggiormente fonte di problematiche specifiche".

Programma
Relazione Prof. Morozzo
Relazione Dott. Gattari
Report D.ssa Ceroni

APPUNTAMENTI

25.11.2011 - Firenze - Il trattamento dei cittadini dell'Unione europea e dei loro famigliari - Seminario ASGI - La direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e la sua attuazione nell'ordinamento italiano (d. lgs. 6 febbraio 2007, n.30 e successive modifiche, d.l. 23 giugno 2011, n.89)

PROGRAMMA

venerdì 25 novembre 2010 ore 9,30-13,30 e 14.30-18,30 a FIRENZE presso il Polo delle Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Firenze Edificio D-4 Aula 1.02.

Coordina: Giulia Perin, Avv. del Foro di Padova La tutela dei cittadini dell'Unione europea e dei loro famigliari alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia (Girolamo Strozzi, Professore di Diritto dell'Unione europea, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Firenze)

L'ingresso e il soggiorno dei cittadini dell'Unione europea: la normativa e la giurisprudenza dell'Unione europea.

(Adelina Adinolfi, Professore Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Firenze)

L'espulsione dei cittadini dell'Unione europea e dei loro famigliari e il loro trattamento nel diritto interno.

(Chiara Favilli, Professore associato di Diritto dell'Unione europea e di Diritto internazionale, Facoltà di Giurisprudenza, Università LUMSA di Roma e Palermo)

Gli orientamenti della pubblica amministrazione italiana. (Daniela Lucchi, Dirigente Prefettura di Firenze, Area 4 Diritti civili Cittadinanza Immigrazione e Diritto d'asilo)

L'impugnazione dei provvedimenti amministrativi e la prassi giudiziaria italiana:

- il giudizio

(Andrea Proto Pisani, Professore Ordinario di Diritto processuale civile, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Firenze)

- la giurisprudenza di merito e di legittimità

(Maria Acierno, Magistrato dell'Ufficio del massimario della Corte di cassazione)

La conformità della normativa e della prassi italiana agli obblighi posti dall'Unione europea: il punto di vista di un giudice.

(Alessandro Nencini, Consigliere della Corte d'appello di Firenze) e di un avvocato (Simonetta Furlan, Avv. del Foro di Firenze)

Per informazioni e iscrizioni - Segreteria Organizzativa: PLS Educational S.p.A. - Via della Mattonaia, 17 – 50121 Firenze Tel. 055 2462.1 - 055 2462244 Fax 055 2462270 E-mail: fff@promoleader.com

Cittadini del Mediterraneo: democrazia, diritti e migrazioni tra Africa, Medio Oriente ed Europa Convegno organizzato dall'ASGI e l'associazione S/Paesati - da venerdì 2 a sabato 3 dicembre 2011

Il convegno si inserisce nell'ambito dell'importante rassegna "Spaesati - Eventi sul tema delle migrazioni", giunta alla sua dodicesima edizione, e costituisce, per la rassegna 2011 l'evento di chiusura (in allegato l'intero programma di Spaesati 2011, comunque reperibile su www.spaesati.org)

Il convegno intende affrontare in maniera specifica la tematica delle migrazioni nel Mediterraneo, ovvero si prefigge di contribuire a sviluppare una riflessione su quanto sta avvenendo tra la sponda Sud del Mediterraneo, l'Italia e la UE inquadrando le spinte migratorie in atto non come una minaccia ma come un fenomeno sociale, economico, culturale e demografico di primaria ed ineludibile portata, avente ricadute potenzialmente positive nel medio periodo (pur con le contraddizioni e i problemi, anche rilevanti, che ogni grande cambiamento sociale comporta) sullo sviluppo delle società dei paesi di entrambe le due sponde del Mediterraneo. Si tratta in altri termini di riflettere da un lato su come le migrazioni per lavoro, studio, famiglia nell'area del Mediterraneo possano rappresentare esse stesse uno dei motori della transizione democratica nei paesi del Maghreb e dall'altro su come dette migrazioni possano arricchire socialmente, culturalmente ed economicamente le società europee investite da una profonda crisi, non solo economica, ma anche culturale e sociale.

Maggiori informazioni

Palermo - Le nuove migrazioni nel Mediterraneo : quali interventi di accoglienza? 5-12-19 novembre 2011 - presso il Dipartimento studi su politica, diritto e società dell'Università di Palermo, in collaborazione con Borderline Sicilia Onlus e con ASGI.

La cd. emergenza immigrazione dai paesi del Nord Africa, seguite da profonde revisioni del quadro normativo e delle prassi applicative, hanno determinato significativi cambiamenti nello status giuridico dei cittadini stranieri e hanno posto le amministrazioni pubbliche, le organizzazioni umanitarie e gli enti di tutela dei migranti di fronte a problemi nuovi.

Il corso avrà una durata di 12 ore complessive e sarà articolato in un ciclo di 3 moduli della durata di 4 ore ciascuno. I tre moduli si svolgeranno nel mese di novembre con cadenza settimanale. Gli incontri avranno luogo presso la Facoltà di Giurisprudenza, atrio centrale, aula n.2, via Maqueda a Palermo.

Alla fine del corso saranno individuate piattaforme informative in modo da consentire un aggiornamento costante degli operatori che avranno seguito i diversi moduli.

Maggiori informazioni

ASGI su Facebook e su Twitter

Newsletter Realizzata dall'ASGI grazie al contributo dei soci. Aggiornamento a cura della Segreteria organizzativa Asgi e destinato ai soli soci.

A.S.G.I. - Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione

Segreteria Organizzativa - Udine - tel/fax +39.0432.507115 - cell. 3470091756 - e-mail info@asgi.it Ufficio Antidiscriminazioni - Trieste - 040/368463 e-mail antidiscriminazione@asgi.it

Sede legale - Amministrazione-Progettazione - Torino - via Gerdil 7 - tel/fax +39.0114369158 - e-mail segreteria@asgi.it